



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

U.O. Demanio - Sezione Tec. Op.

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE TERRACINA

Prot. n° 01.06.26/_____ - Allegati: 2

Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Programmazione
Economica, Bilancio Demanio e
Patrimonio

[**\(bilancio@regione.lazio.legalmail.it\)**](mailto:bilancio@regione.lazio.legalmail.it)

e, per conoscenza

Alla Città di Terracina

- Dipartimento Lavori Pubblici Urbanistica
Edilizia, Viabilità – Patrimonio e Usi
Civici
- Settore Demanio Marittimo

[**\(posta@pec.comune.terracina.lt.it\)**](mailto:posta@pec.comune.terracina.lt.it)

Argomento: Porto di Terracina – cambio destinazione d'uso della concessione demaniale marittima contraddistinta dalla sigla TE/43.-

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Riferimento foglio prot. n°24316 della Città di Terracina del 11.05.2017
(allegato in copia).

Si premette che il Comune di Terracina è concessionario di una zona demaniale marittima (prorogata con atto n°0396 del Registro e n°462 del Repertorio – Concessione anno 2014 – fasc. TE/043 - valevole sino al 31.12.2020), insistente in ambito portuale, della superficie di mq. 13.650,50 (tredicimilaseicentocinquanta/50) allo scopo di mantenervi un centro per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali, con manufatti incamerati dallo Stato (spogliatoi mq. 63,12 – uffici mq. 280,00).

Con la nota in riferimento, la locale civica Amministrazione ha richiesto a quest'Ufficio il rilascio del proprio nulla-osta, per l'istituzione di un parcheggio in luogo dell'attuale area demaniale già assentita per i fini sopra enunciati.

Ciò detto, ferme restando le competenze gestorie della Regione Lazio, relativamente alle concessioni demaniali marittime con finalità non ricadenti nell'ambito turistico ricreativo, per la variazione dello scopo per cui la concessione in parola è stata rilasciata, ovvero per il rilascio di nuova concessione, si rappresenta che la realizzazione di un parcheggio di circa 500 posti auto nel porto di Terracina, seppur di ausilio alla gestione dei veicoli in uso ai soggetti che usufruiscono dei collegamenti marittimi, attualmente solo con le isole pontine (Ponza e Ventotene), causerebbe inevitabilmente un notevole aumento del traffico veicolare con la conseguente congestione delle aree operative e delle relative attività ivi presenti.

Per quanto sopra, quest'Ufficio, esaminata la planimetria allegata alla richiesta in riferimento, esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole all'intervento richiesto con le sottoelencate indefettibili prescrizioni**, da inserire nel titolo concessorio, a pena decadenza, al fine di ben delineare i margini e le modalità di utilizzo dell'area, data la sensibilità del contesto nel quale detto parcheggio andrebbe eventualmente ad inserirsi:

1. parcheggio lunga sosta/settimanale, eventualmente con tariffe giornaliere decrescenti per soste superiori alle 48 ore;
2. La sosta minima non potrà essere inferiore alle 48 ore. Pertanto, per soste inferiori alle 48 ore, dovrà essere comunque versato un corrispettivo pari a quello previsto per la sosta minima;
3. I veicoli lasciati in sosta dovranno sempre mostrare, visibile sul cruscotto, la ricevuta fiscale di pagamento, indicante, oltre all'importo corrisposto, la targa del veicolo, il giorno e l'ora d'ingresso, il giorno e l'ora di prevista uscita;
4. Qualora fossero presenti appositi stalli, sarà consentito il parcheggio di veicoli con rimorchio al seguito, camper, caravan o similari, ma ai quali sarà, e dovrà essere, espressamente vietata la possibilità di campeggiare e/o bivaccare all'interno dell'area in concessione. Pertanto tali veicoli, relativamente alla sosta, dovranno essere assimilati alle autovetture. La sosta dei soli rimorchi non è consentita, pertanto, il singolo rimorchio dovrà essere sempre ricollegabile al veicolo trainante, riportandone la targa ripetitrice. Il veicolo trainante dovrà essere lasciato in sosta nello stesso strallo, ovvero in quello immediatamente adiacente, ed all'interno della ricevuta fiscale citata al punto 3. delle presenti prescrizioni dovrà essere indicata la presenza del rimorchio e la propria la targa, qualora ne risulti dotato;
5. tempo massimo di sosta di 90 giorni – oltre tale periodo dovrà essere effettuata, a cura dal concessionario avvalendosi delle forze di polizia, direttamente ovvero su richiesta di questa Autorità Marittima, la rimozione coatta del veicolo in sosta e delle eventuali pertinenze;
6. il gestore, avrà l'obbligo di riqualificazione delle aree e delle strutture insistenti e facenti parte della concessione;
7. Il concessionario dovrà provvedere (ex art.14 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.):
 - alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
 - al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
 - all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
8. Quanto prescritto al precedente punto 7 dovrà essere esteso a l'intero ambito portuale, atteso che l'incidenza dell'intenso traffico veicolare non andrà ad interessare la sola area demaniale adibita a parcheggio.

Resta inteso che l'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi danno che si dovesse verificare e collegabile alla circolazione dei veicoli in ambito portuale. Al fine di poter garantire una maggiore vigilanza si suggerisce l'installazione di un impianto di video sorveglianza

dell'intera area, con rilevamento delle targhe dei veicoli in ingresso ed in uscita dal parcheggio in parola.

Il presente parere non esime il richiedente dal munirsi di ogni altra autorizzazione necessaria alla realizzazione degli interventi richiesti, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza ed igienico sanitari.

Per pronta consultazione, si allega copia della proroga dei termini di validità della concessione di cui trattasi.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni del caso.

**IL COMANDANTE
T.V.(CP) Marco SANSO'**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate